

Statuto della Mens Sana Scacchi S.S.D

Titolo 1° - Costituzione

Denominazione - Sede

Art. 1 - E' costituita l'Associazione <SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA MENS SANA SCACCHI> (in sigla MENS SANA SCACCHI S.S.D.), come Sezione autonoma della Società Sportiva Dilettantistica Senese Mens Sana in Corpore Sano 1871 (in sigla MENS SANA 1871 S.S.D.S) e con sede in Siena Viale Achille Sclavo n.12. L'Associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.

Titolo 2° - Scopi dell'Associazione

Art. 2 - La Mens Sana Scacchi S.S.D., che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi svolgendo anche attività didattica. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti la Mens Sana Scacchi S.S.D. assume i seguenti compiti:

a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;

- b)** organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi;
- c)** effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
- d)** gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale;
- e)** la Mens Sana Scacchi S.S.D. potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo 3° - I Soci

Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all'interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la

radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l'interdizione temporanea all'iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

Art. 7 - I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Tutti i Soci maggiori d'età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.

Titolo 4° - Perdita della qualifica di Socio

Art. 9 - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro

dei Soci.

Art. 11 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

Titolo 5° - Fondo comune e gestione finanziaria

Fondo comune

Art. 12 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Contributi e sponsorizzazioni

Art. 13 - La Mens Sana Scacchi S.S.D può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutarie.

Esercizio sociale

Art. 14 - L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione,

nella sede sociale nel mese precedente l'assemblea convocata per la sua approvazione. Il Bilancio di Previsione deve essere approvato in pareggio finanziario effettivo, restando esclusa quindi ogni compensazione effettuata con la rivalutazione delle poste patrimoniali attive.

Titolo 6° - Gli organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice-Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei conti

Tutte le cariche previste dal presente articolo si intendono ricoperte a titolo gratuito.

I titolari delle cariche previste dal presente articolo non possono ricoprire la medesima carica in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Assemblea degli Associati

Art. 16 - L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la

data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale;
 - b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;
 - d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - e) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati.

Art. 18 - L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando sono presenti un terzo degli associati aventi diritto al voto.

Art. 20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Consiglio Direttivo

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da quattro membri, scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura. Un Consigliere verrà nominato dalla Giunta Esecutiva della MENS SANA 1871 S.S.D.S.. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Procedo altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso spetta, tra l'altro: - curare l'adozione delle

delibere assembleari; - redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all'Assemblea; - redigere il rendiconto economico finanziario; - compilare i regolamenti interni; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; - deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati; - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; - redigere annualmente l'inventario del materiale di proprietà dell'Associazione; - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 22 - Il Segretario Generale tiene aggiornato il ruolo dei soci, tiene la corrispondenza dell'Associazione, i protocolli. Di tutte le adunanze assembleari deve redigere apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Art. 23 - Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell'Amministrazione. Vista i mandati di entrata ed uscita, compila, con l'eventuale assistenza dei consulenti esterni, i bilanci e provvede ad ogni adempimento conseguente.

Art. 24 - In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione da sottoporre alla prima successiva Assemblea per la conferma o l'eventuale loro sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Art. 25 - Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente; l'assenza o l'impedimento si intendono presunti nei rapporti con i terzi.

Collegio dei Revisori dei Conti:

Art. 26 -

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica due anni.

E composto da tre membri effettivi, uno dei quali fungerà da Presidente e da un membro supplente. Accerta la regolarità della gestione amministrativa mediante verifiche periodiche.

Al momento dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dovrà presentare una relazione sullo stesso.

Titolo 7° - Norme finali

Scioglimento

Art. 27 - La Mens Sana Scacchi S.S.D si scioglie per una delle cause previste dalla legge, per sopravvenuta riduzione del corpo sociale a meno di cinque Soci o per delibera dell'Assemblea con voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento

dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell'Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto alla Società Sportiva Dilettantistica Senese Mens Sana in Corpore Sano 1871. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati. Per quanto necessario si richiama l'art. 44 dello Statuto della. Mens Sana 1871 S.S.D.S.

Norme finali

Art. 28 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Siena, li 07/04/2008